

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA  
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 15.10.2020

N. 383/d/20

Oggetto: Servizio di difesa legale in giudizio per n. 2 atti di citazione ricevuti da Banca Farmafactoring relativi a cessione di credito di Enel Energia S.p.A. (G00483)  
CIG: ZC32EAF46F - CUP: -  
Ditta AW. ENRICO BULFONE  
Importo massimo presunto € 10.000,00 + spese generali, oneri previdenziali, anticipazioni ed IVA

L'anno duemilaventi, addì 15 del mese di ottobre alle ore 8:45 presso la sala riunioni di CAFC S.p.A. sita in viale Palmanova 192 a Udine, in seguito a convocazione disposta con invito scritto 08.10.2020 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA  
VENIER ROMANO GIORGIO  
VENTURINI TIZIANO  
BETTO SIMONE  
BIANCHINI GIANCARLO  
CANDOTTO LUCA  
FERESIN CARLO  
GIGANTE SIRIO  
GIOVANATTO DANIELE  
NATA GIANNI  
THURN VALSASSINA PHILIP  
ZANONE PIERFRANCO  
MIAN PALMINA  
LUNAZZI MARCO  
GONANO ANTONIO  
ZAMPAR ANDREA

PRESIDENTE  
VICE PRESIDENTE  
"  
CONSIGLIERE  
"  
"  
"  
"  
"  
"  
"  
"  
RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE  
PRESIDENTE REVISORI LEGALI  
REVISORE LEGALE  
REVISORE LEGALE

PRESENTI	ASSENTI
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
	X
	X
	X
	X
X	
X	
X	
X	
	X

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

### PREMESSO:

- che con D.P.G.R. 0204/Pres dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. n 28/02 e a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd. 30.09.2015 la formale costituzione del Consorzio decorre dal 01.10.2015;
- che ai sensi dell'art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

### PRESO ATTO che:

- Con delibera presidenziale n. 16/p/14 dd. 03/03/2014, il Consorzio Ledra Tagliamento approvava il contratto di Energy Performance, stipulato fra la società Enel Energia S.p.A. e CEA Consorzio Energia Acque, per la fornitura di servizi di efficienza energetica sugli impianti denominati "Dignano" e "Nogaredo", ubicati in località Cisterna, Udine, e gestiti dal Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento.
- Il contratto prevedeva la prestazione, da parte di Enel Energia, di un servizio volto a garantire il miglioramento dell'efficienza energetica dei suddetti impianti attraverso l'esecuzione di interventi tecnici e l'installazione di un sistema di misurazione dei consumi di energia elettrica in grado di elaborare statistiche e report.
- Enel Energia si impegnavano ad inviare al Consorzio, con cadenza almeno mensile, i dati dei consumi elettrici registrati mentre il Consorzio Ledra Tagliamento si impegnavano a misurare e a comunicare ad Enel Energia i volumi dell'acqua movimentata; dati necessari alla certificazione della riduzione dei consumi di energia elettrica a parità di utilizzo dell'impianto.
- Per la prestazione del servizio oggetto del contratto EPC, che prevedeva l'installazione di un inverter, Enel Energia aveva diritto a percepire un corrispettivo fisso mensile pari ad € 1.150,00 + IVA 22% per la durata di 6 anni a partire dalla data di inizio delle misurazioni.
- Con PEC del 21/07/2016, l'avv. Alberto Mischi, legale incaricato da CEA, inviava ad Enel Energia la prima contestazione di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto EPC, riferita alla mancata rilevazione e comunicazione dei consumi di energia elettrica. Infatti, Enel Energia aveva provveduto fino a tale data a produrre solamente la relazione relativa all'anno 2014 e alcun dato aveva inviato per l'anno 2015 (e comunque anche per gli anni successivi).
- Con la suddetta PEC, l'avv. Mischi contestava ad Enel Energia la nota del 18/04/2016 prot. 0042394 con cui veniva comunicato al Consorzio Ledra Tagliamento l'impossibilità di procedere con la richiesta di Certificati Bianchi poiché i risparmi energetici ottenibili dall'intervento di efficientamento realizzato non avevano raggiunto la soglia minima di 60 TEE (Titoli di Efficienza Energetica).

- Per quanto sopra, l'avv. Mischi evidenziava come Enel Energia avesse violato l'articolo 1337 c.c. per aver fornito al consorzio delle informazioni del tutto fuorvianti in merito alla possibilità di ottenere i certificati bianchi.
- Al riguardo, già a partire dal 2015, CEA aveva più volte richiesto verbalmente, e in forma scritta all'ing. Benassi di Enel Energia di fornire le motivazioni scritte per cui la stessa non avrebbe richiesto al GSE il rilascio dei TEE, menzionati all'art. 11 del contratto di prestazione energetica; alle richieste di CEA l'ing. Benassi non ha dato alcun seguito.
- A fronte dei mancati riscontri, con lettera prot. 214 del 29/03/2016 CEA sollecitava ufficialmente quanto sopra, sottolineando le garanzie che Enel Energia aveva offerto con riferimento all'ottenimento dei TEE.
- Al prot. CEA 214 del 29/03/2016 Enel Energia ha dato seguito con la già citata nota del 18/04/2016 prot. 0042394, alla quale CEA rispondeva con lettera prot. 249 del 21/04/2016 rimasta poi senza alcun riscontro.
- Con PEC del 04/10/2016 (allegato 7), l'avv. Mischi, oltre ad evidenziare il mancato riscontro alla PEC del 21/07/2016, comunicava ad Enel Energia che il Consorzio Ledra Tagliamento, visto il permanere dell'inadempimento Enel riguardo alla comunicazione delle misure, avrebbe sospeso ogni pagamento del canone mensile relativo agli interventi realizzati. L'allegato 7 è la bozza della lettera che l'Avvocato assicura d'aver inviato a Enel Energia, il cui originale è stato smarrito.
- Con PEC del 19/12/2016 l'avv. Mischi, oltre a sottolineare il protrarsi del mancato riscontro alle PEC del 21/07/2016 e del 04/10/2016, ribadiva e confermava ad Enel Energia la sospensione del pagamento delle relative fatture fino a quando non avesse fornito i consumi di energia elettrica necessari alla valutazione e determinazione del risparmio energetico conseguito nell'anno 2015;
- Alla suddetta PEC il Servizio Clienti di Enel Energia rispondeva con lettera prot. 2-MSZ5WKS del 23/12/2016 con cui invitava l'avv. Mischi a fornire i dati identificativi della fornitura oggetto della segnalazione.
- Con PEC del 13/01/2017 l'avv. Mischi chiariva ad Enel Energia che la contestazione non era riferita alla fatturazione di un sito di fornitura di energia elettrica bensì alla gestione di un contratto EPC, precisando che non esistevano quindi dati identificativi.

ATTESO che in data 19.12.2018 con atto del notaio Claudio Cerini (Repertorio 229.006 Raccolta 73.890) ENEL ENERGIA S.p.A. ha ceduto a Banca Farmafactoring S.p.A tutti i crediti vantati nei confronti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e relativi al contestato contratto di Energy Performance, stipulato fra la società Enel Energia S.p.A. e CEA Consorzio Energia Acque;

PRESO ATTO che sono pervenuti al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana due atti di citazione da parte di Banca Farmafactoring S.p.A. (acquisiti al protocollo consortile con n. 5368/2020 dd. 31-07-2020 e n. 5511/2020 dd. 06-08-2020) relativi al pagamento di crediti da fatture emesse da "Enel Energia" S.p.A. per la fornitura di energia elettrica ed altri servizi erogati in favore del Consorzio di cui Banca Farmafactoring S.p.A. è divenuta titolare in virtù del contratto di cessione pro soluto dd. 19.12.2018;

ACCERTATO che risulta necessario avviare la fase di studio, introduttiva ed istruttoria del giudizio e la richiesta di riunione dei due procedimenti di citazione;

CONSIDERATO NECESSARIO citare in giudizio nei due procedimenti il Consorzio CEA in quanto parte contraente del contratto EPC, contestato ad Enel Energia;

PRESO ATTO che a seguito degli atti di citazione di cui sopra, fissati per il 10 febbraio 2021 presso il tribunale di Udine, risulta necessario affidare incarico a legale per tutte le fasi di giudizio, pur considerando l'apporto anche economico che potrà garantire CEA;

RILEVATO che il Consorzio ha in essere una collaborazione con l'AWV. ENRICO BULFONE – Via Aquileai, 22 int. 3 – C.F. BLFNRC49E18H816G – P.IVA 00416460301 per l'attività legale nelle materie civilistiche relative di recupero crediti derivanti dall'attività economica del Consorzio;

VISTO che con offerta dd. 06.10.2020 lo Studio Legale Bulfone ha quantificato l'impegno di spesa in complessivi € 10.000,00 oltre a spese generali (15%), oneri previdenziali (4%) e IVA di legge;

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 25/c/2019 dd. 29.11.2019 con cui il Consorzio ha adottato il Bilancio di Previsione per l'anno 2020;

RICORDATA la competenza della Deputazione Amministrativa sugli atti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera n) e q) dello Statuto, che dispone: *“Spetta in particolare alla Deputazione: n) deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle acquisizioni di beni e di servizi, sugli approvvigionamenti, nonché sul conferimento di incarichi professionali; .... q) sovrintendere alla conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali od in uso al Consorzio”;*

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia del Consorzio, approvato con provvedimento n. 9/c/2015 del 30/10/2015, il ruolo di Responsabile Unico del procedimento è stato attribuito al dr. Armando Di Nardo;

ACCERTATO il parere positivo di congruità dell'offerta da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

ATTESO che il contratto in argomento è escluso dall'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d) come confermato dalla Linea Guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 dd. 24.10.2018;

RICORDATO che la Ditta contraente è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora la stessa effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

ATTESO che la Ditta contraente è tenuta al rispetto delle misure contenute nel “Piano di prevenzione della corruzione” e nel “Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio ([www.bonificafriulana.it](http://www.bonificafriulana.it));

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 37 e dalla L. 190/2012 art. 1 co. 32;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 e dalla deliberazione ANAC n. 1134 dd. 08.11.2017 riguardanti il curriculum vitae;

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta contraente ed acquisita agli atti del Consorzio;

RILEVATO l'urgenza di assumere il presente atto al fine di consentire al legale incaricato di attivarsi tempestivamente per la difesa in giudizio del Consorzio e la tutela dei suoi diritti ed interessi nella controversia;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. n) e q) dello Statuto consortile;

Con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

All'unanimità dei voti,

#### DELIBERA

- di approvare ed autorizzare la spesa massima per il servizio di difesa legale in giudizio per i due atti di citazione ricevuti da Banca Farmafactoring, cessionaria di tutti i crediti vantati da Enel Energia S.p.A. nei confronti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana in virtù del contratto di cessione pro soluto dd. 19.12.2018 -Repertorio 229.006 Raccolta 73.890 notaio Claudio Cerini-,  
dando atto dei seguenti elementi essenziali:
  - natura del contratto: servizi;
  - stipula del contratto mediante scrittura privata;
  - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a del D.L. n. 76 dd. 16.07.2020 (Decreto semplificazioni) convertito in Legge n. 120 dd. 11.09.2020;
- di affidare, per le ragioni espresse in premessa, alla Ditta AVV. ENRICO BULFONE – Via Aquileia, 22 int. 3 – C.F. BLFNRC49E18H816G – P.IVA 00416460301, l'incarico per i servizi di cui in argomento e per l'importo complessivo massimo € 10.000,00 oltre a spese generali (15%), oneri previdenziali (4%) e IVA di legge;
- di citare in giudizio nei due procedimenti il CEA Consorzio Acqua Energia in quanto parte contraente del contratto di Energy Performance contestato ad Enel Energia S.p.A;
- di non procedere all'effettuazione delle verifiche previste dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC così come previsto dal provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 277/d/19 dd. 12.06.2019, in quanto il presente affidamento non rientra tra i campioni assoggettati a detta verifica;
- di imputare il costo massimo presunto di € 14.591,20, comprensivo di spese generali (15%), oneri previdenziali (4%) e IVA di legge, ai seguenti conti di contabilità generale del bilancio 2020:

Codice	Descrizione	Importo Ivato
C.B.07.01.07	Accantonamento fondo spese legali	€ 14.591,20

- di imputare il costo massimo presunto di € 14.591,20, comprensivo di spese generali (15%), oneri previdenziali (4%) e IVA di legge, ai seguenti conti di contabilità analitica del bilancio 2020:

Codice	Descrizione	Importo Ivato
300600100	Intero Consorzio	€ 14.591,20

- di precisare che il dr. Armando Di Nardo è il Responsabile unico del procedimento relativamente al presente affidamento;
- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
- di procedere, in attuazione all'art. 15 co. 2 del D. Lgs. 33/2013 e dalla deliberazione ANAC n. 1134 dd. 08/11/2017, alla pubblicazione del curriculum vitae della ditta AVV. ENRICO BULFONE;
- di precisare che l'erogazione del compenso sopra indicato è soggetta alla normativa sulla tracciabilità art. 3 Legge n. 136/2010;
- di precisare che la Ditta contraente è tenuta al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio ([www.bonificafriulana.it](http://www.bonificafriulana.it));
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa.

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 21.10.2020 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 28.10.2020;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15.10.2020

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr.Armando Di Nardo)